



TARIFFARIO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

SPESE DI AVVIO

€ 48,40 (iva inclusa)

Per ciascun procedimento è dovuto il rimborso forfetario delle spese di avvio di € 48,40 (iva inclusa) che devono essere versati dall'istante all'atto del deposito della domanda e uguale ammontare dalla parte convenuta all'atto dell'adesione al procedimento. Tale importo deve essere sommato alle indennità indicate nelle tabelle seguenti.

INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

volontaria

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000	€ 65 + IVA 21% = € 78,65
da € 1.001 a € 5.000	€ 130 + IVA 21% = € 157,30
da € 5.001 a € 10.000	€ 240 + IVA 21% = € 290,40
da € 10.001 a € 25.000	€ 360 + IVA 21% = € 435,60
da € 25.001 a € 50.000	€ 600 + IVA 21% = € 726
da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000 + IVA 21% = € 1.210
da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000 + IVA 21% = € 2.420
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800 + IVA 21% = € 4.598
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200 + IVA 21% = € 6.292
oltre € 5.000.000	€ 9.200 + IVA 21% = € 11.132

INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

Per le materie obbligatorie ex art 5, comma1
D.LGS. 28/2010

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000	€ 43,33 + IVA 21% = € 52,43
da € 1.001 a € 5.000	€ 86,67 + IVA 21% = € 104,87
da € 5.001 a € 10.000	€ 160 + IVA 21% = € 193,60
da € 10.001 a € 25.000	€ 240 + IVA 21% = € 290,40
da € 25.001 a € 50.000	€ 400 + IVA 21% = € 484
da € 50.001 a € 250.000	€ 666,67 + IVA 21% = € 806,67
da € 250.001 a € 500.000	€ 1.000 + IVA 21% = € 1.210
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.900 + IVA 21% = € 2.299
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 2.600 + IVA 21% = € 3.146
oltre € 5.000.000	€ 4.600 + IVA 21% = € 5.566

Prima dell'incontro di mediazione e comunque prima del rilascio del verbale di accordo ciascuna parte è tenuta a versare le indennità indicate nelle tabelle. Dette indennità sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Sono altresì a carico delle parti le spese vive sostenute dall'Organismo di mediazione per la gestione della procedura.

L'art. 16, comma 4, del D.M. 180/2010 stabilisce che:

- nei casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare mediato, il Responsabile dell'Organismo di Mediazione aumenta le somme nella misura massima del 20%;
- le somme indicate nelle tabelle devono essere aumentate in misura non superiore al 25% in caso di successo della mediazione e del 20% nel caso in cui le parti hanno chiesto al mediatore di formulare la proposta di mediazione.

Con Determinazione del Segretario Generale n. 33 del 1 marzo 2012 sono stati definiti i seguenti criteri di applicazione degli aumenti a carico di ciascuna parte:

- 1) solo per le mediazioni c.d. volontarie, nei casi di "particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare mediato":
 - **+ 5%** per procedure con un numero di incontri da 3 a 6;
 - **+ 7%** per procedure con più di 6 incontri;
 - **+ 5%** per procedure con produzione di elaborati tecnici o perizie;
 - **fino al 5%** per procedure multiparti (a seconda per numero delle parti aderenti alla procedura);
 - **fino al 5%** per procedure giuridicamente complesse.

Gli aumenti di cui sopra sono cumulabili tra loro ma non possono superare la percentuale massima del 20% stabilita dalla normativa
- 2) sia per le mediazioni c.d. obbligatorie sia per quelle c.d. volontarie:
 - **+ 5%** dell'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, in caso di successo della mediazione;
- 3) per le mediazioni c.d. volontarie:
 - **+ 20%** (percentuale stabilita dal D.M. 180/2010) nel caso in cui le parti hanno chiesto al mediatore di formulare la proposta di mediazione, di cui all'art. 11 del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28.

Le somme indicate nelle tabelle sono ridotte a 40 € (+IVA) per il primo scaglione e a 50 € (+IVA) per tutti gli altri scaglioni quando nessuna delle controparti, diverse da quella che ha avviato il procedimento di mediazione, ha aderito al procedimento.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Se il valore della lite è indeterminato, indeterminabile o c'è una notevole divergenza tra le parti sulla determinazione del valore, il Responsabile dell'Organismo determina il valore di riferimento sino al limite di 250.000 €, e lo comunica alle parti (ai sensi dell'art. 16, comma 8 del D.M. 180/2010).

La Camera di Commercio di Vicenza (con Determinazione del Segretario Generale n. 33 del 1 marzo 2012) ha deciso di applicare il valore di riferimento indicato nello scaglione **da 25.001 a 50.000 €**. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto nella misura corrispondente allo scaglione del valore determinato.